CAMERA DEI DEPUTATI N. 2743

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato FUSCAGNI

—

Abrogazione dell'articolo 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281, in materia di imposta sulle concessioni statali per l'uso dei beni del demanio marittimo

Presentata il 22 giugno 1995

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Alcune regioni (Marche, Abruzzo, Toscana), a distanza di venticinque anni dall'emanazione della legge istitutiva dell'imposta regionale sulle concessioni statali per l'uso dei beni del demanio marittimo (legge 16 maggio 1970, n. 281), ripropongono oggi il problema attinente l'applicazione di un'imposta sui canoni afferenti le concessioni demaniali marittime rilasciate per utilizzazioni turistico-ricreative.

La questione fu affrontata e risolta dal Ministero delle finanze con la circolare 365/72 che, soffermandosi sulla natura mercantilistica dei canoni, dette precise indicazioni agli organi periferici inerenti l'applicabilità dell'imposta circoscritta alle cosiddette « concessioni pure » con l'esclusione delle « concessioni contratto » tra le quali rientrano, per dottrina e giurisprudenza ormai consolidata, le concessioni demaniali marittime rilasciate attraverso licenze annuali, quadriennali od altro atto formale, per utilizzazioni turistiche e ricreative.

Deboli appaiono le argomentazioni delle regioni, che giustificano la volontà di rendere operativa la sovrattassa sulle concessioni statali attraverso una forzatura nell'interpretazione dei nuovi criteri suggeriti dal decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, in materia di determinazione dei canoni demaniali marittimi.

Tale assunto non è giustificato in quanto il citato decreto-legge n. 398 del 1993 innova sostanzialmente la precedente normativa del « regime concessorio » prevista dal codice della navigazione, ma con il comma 1 dell'articolo 3 conferma la diretta competenza del Ministro dei trasporti e della navigazione per quanto attiene la determinazione dei canoni.

Ecco, dunque, che il nuovo disposto legislativo rende le misure dei canoni demaniali marittimi assoggettate alla discrezionalità del Ministro dei trasporti e della navigazione per cui non possono essere considerate come misure fisse determinate per legge.

Ciò non modifica bensì conferma la natura giuridica di « concessione contratto » dei titoli che vengono rilasciati agli stabilimenti balneari, ai campeggi, agli alberghi, ai pubblici esercizi ed a tutte quelle attività ricettive e ricreative che mantengono, ancora oggi, competitiva l'offerta turistica delle nostre coste nell'ambito del bacino Mediterraneo.

L'articolo 6, comma 2, del citato decreto-legge n. 398 del 1993, inoltre, indica puntualmente la parte dei canoni demaniali marittimi che viene estrapolata dal gettito erariale per essere girata alle regioni.

Avendo il legislatore già individuato il *quantum* dei canoni demaniali marittimi spettante alle regioni, appare chiaro ed inequivocabile come abbia escluso definitivamente qualsiasi ulteriore tributo aggiuntivo sugli stessi canoni come appare quello scaturente dall'applicazione dell'imposta di cui alla legge n. 281 del 1970.

Nel momento in cui le regioni avranno provveduto a formalizzare la classificazione delle aree demaniali marittime, troverà finalmente applicazione il citato decreto-legge n. 398 del 1993 con valenza retroattiva in quanto decorrente dal 1° gennaio 1994.

Con particolare riguardo alle concessioni afferenti le utilizzazioni turistiche e ricreative del demanio marittimo, il solo ammontare della doppia annualità dei canoni 1994-1995 porterà i bilanci delle imprese al limite della convenienza gestionale. L'imposizione da parte delle regioni dell'imposta sulle concessioni che potrebbe raggiungere anche il 300 per cento dei canoni demaniali marittimi, porterebbe al forzato abbandono dell'attività di gran parte delle aziende operanti nel settore con pesantissimi danni al fenomeno turistico italiano ed ai livelli occupazionali ad esso legati.

Per risolvere quello che appare come un problema destabilizzante per l'economia turistica del Paese, si propone l'abrogazione dell'articolo 2 della legge n. 281 del 1970.

Si rende comunque necessario confermare con circolare i criteri espressi nella precedente circolare n. 365/72 e, cioè, l'esclusione dall'imposta regionale delle concessioni demaniali utilizzate per fini turistici e ricreativi che, seppure regolate dal citato decreto-legge n. 398 del 1993, rientrano comunque nella definizione di « concessioni contratto ».

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. L'articolo 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281, è abrogato.

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL12-2743
Lire 500